

Resta l'accusa dei brogli elettorali ma va esclusa l'aggravante mafiosa

Rimane «la gravità indiziaria» inerente i presunti brogli elettorali consumati per gli inquirenti nel seggio elettorale “88” di Sambatello, ma non regge, secondo il Tribunale del riesame, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa «in quanto non risulta possibile sostenere che la Giustra nel perpetrare i brogli elettorali avesse agito al fine di agevolare gli interessi della cosca Araniti e di favorirne il rafforzamento sul territorio di competenza». È ancora un no (il secondo) del Tribunale del riesame di Reggio Calabria agli appelli del Pubblico ministero per l'emissione di una misura cautelare in carcere nei confronti del gruppo di indagati dell'inchiesta “Ducale” che rispondono in libertà. Il collegio del riesame (presidente Antonino Francesco Genovese, giudice relatore Aurèlie Patrone e giudice Lucia Antonella Bongiorno) ha confermato il regime di indagata a piede libero (nello specifico gravata dall'obbligo di presentazione trisettimanale alla Polizia giudiziaria), come disposto, prima nell'ordinanza del Gip di Reggio Calabria del 29 maggio scorso e in seconda fase dallo stesso Tdl, per Martina Giustra, una delle scrutatrici dell'ormai famoso seggio elettorale della frazione collinare nord della città, Sambatello, dove qualche voto fantasma, stando alle conversazioni degli stessi indagati intercettati dai Carabinieri, ci sarebbe stato a beneficio di quegli stessi candidati adesso coindagati in “Ducale”. La Procura aveva chiesto al Tdl l'applicazione di una misura in carcere contestando nello specifico la motivazione «con la quale il Giudice primae curae era pervenuto al disconoscimento della gravità indiziaria in relazione all'aggravante mafiosa». Una doppia richiesta respinta dal Tribunale del riesame. Il Tdl argomenta la decisione: «Ad avviso del Collegio si rivelano innanzitutto fondamentali gli esiti captativi analizzati in relazione al reato di corruzione contestato all'indagata dai quali si evince come la Giustra si fosse prestata alla commissione dei sopra menzionato brogli elettorali al fine di ottenerne positive ricadute sotto il piano personale». Ed ancora: «Non si trascuri poi come non possa nemmeno dagli atti di indagine evincersi che la Giustra avesse in ogni caso la consapevolezza che il Barillà nel coinvolgerla nell'alterazione dei risultati elettorali in favore del candidato Giuseppe Sera avesse l'intenzione di agevolare la cosca Araniti. Orbene nel caso di specie, ad avviso del Collegio, appare ardito sostenere come pure affermato dall'Ufficio di Procura che tale elemento soggettivo, in capo alla Giustra, possa desumersi in maniera automatica ed inferenziale dalla circostanza che la ragazza fosse a conoscenza del fatto che il Barillà fosse imparentato con la famiglia Araniti e dal fatto che fosse “risaputo” dagli abitanti di Sambatello (quale appunto la scrutatrice) che quella era l'articolazione di 'ndrangheta imperante su tale porzione territoriale del territorio reggino». Per i Giudici «non è emerso - tanto dalle captazioni quanto da ulteriori elementi investigativi - alcun elemento che abbia consentito di delineare con ragionevole chiarezza che la ragazza nel porre in essere le alterazioni degli esiti elettorali in favore del Sera avesse avuto la consapevolezza di agevolare mediante la sua elezione

il consolidamento del potere dell'associazione mafiosa sull'area geografica di riferimento e non semplicemente l'affermazione politica – per quanto attraverso modalità illecite – del candidato “sponsorizzato” dal Barillà (il quale, come è ampiamente emerso nel corso dell'indagine, vantava comunque una risalente militanza politica in particolare nel centrosinistra)».

Francesco Tiziano